

## REGOLAMENTO (CE) N. 920/94 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1994

che istituisce misure transitorie per la gestione delle superfici di base in Scozia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede una riduzione della superficie ammissibile al beneficio del regime di pagamenti compensativi e del regime speciale di messa a riposo senza compensazione, qualora la somma delle superfici individuali per le quali i produttori richiedono un aiuto superi la superficie di base regionale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 845/93 della Commissione, del 7 aprile 1993, che fissa le superfici regionali di base applicabili nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3074/93<sup>(4)</sup>, ha stabilito, per quanto riguarda la Scozia, superfici di base distinte per le zone svantaggiate e per le altre; che le superfici individuali per le quali, nel primo anno di commercializzazione, sono state presentate domande di aiuti relative a zone diverse da quelle svantaggiate superano notevolmente la superficie di base; che il superamento della superficie di base potrebbe perdurare nel prossimo futuro, fintanto che non saranno interamente realizzati gli adeguamenti strutturali necessari per una maggiore conformità agli obiettivi della riforma;

considerando che occorre pertanto trovare una soluzione che, da un lato, non permetta alla normativa vigente, se applicata in modo troppo rigoroso, di provocare il fallimento di aziende agricole scozzesi e, d'altro lato, non favorisca un aumento della superficie di base, la quale

rappresenta un elemento fondamentale nella riforma della coltura dei seminativi; che una misura transitoria comportante la graduale introduzione delle sanzioni previste all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92 rappresenterebbe il provvedimento più appropriato nelle attuali circostanze; che tale misura dovrebbe essere applicata soltanto per le campagne di commercializzazione 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996;

considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92, qualora venga superata la superficie di base fissata per le zone scozzesi diverse da quelle svantaggiate, la riduzione proporzionale prevista per la superficie che può beneficiare del regime di pagamenti compensativi e del regime speciale di ritiro dei seminativi verrà applicata in ragione del 10 %, del 20 % e del 50 % rispettivamente nelle campagne 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996 ed in ragione del 100 % a partire dalla campagna 1996/1997.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetto dalla campagna di commercializzazione 1993/1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 276 del 9. 11. 1993, pag. 1.